



COMUNE DI GENOVA

147 3 0 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-256 del 23/07/2018

**ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.**

Su proposta dei Consiglieri Comunali Mario Mascia, Stefano Anzalone, Mario Baroni, Guido Grillo, Lilli Lauro, Lorella Fontana, Stefano Costa, Alberto Campanella, Valeriano Vacalebre, Francesco De Benedictis, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale (*Diritto di iniziativa. Proposte di deliberazioni*)

Visti

- L'art. 33, comma 3 dello Statuto comunale, in forza del quale ciascun Consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio comunale;
- l'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale – Diritto di iniziativa. Proposte di deliberazioni;
- l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito Testo Unico Enti Locali), che disciplina le attribuzioni del Consiglio comunale;

PREMESSO

che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è un istituto indipendente, di stimolo, di promozione, che non si occupa prioritariamente dei singoli casi, ma del rispetto dei diritti di tutti i minori nell'agire dell'Amministrazione e degli altri soggetti che operano nella comunità, non come organo sovraordinato, ma come figura terza di garanzia;

che il suddetto istituto ha la sua radice nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, e nella Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;

che tale istituto è, comunque, di antica tradizione - il primo Garante nazionale nasce in Svezia nel 1809 - ed è oggi istituito come organo nazionale in oltre 40 Paesi, tra cui Francia, Portogallo e Polonia e come organo regionale in Belgio, Spagna e Germania;

che in Italia, oltre al Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con Legge n°112 del 12 luglio 2011, sono sempre di più le Regioni che hanno legiferato in materia, quali il Piemonte, la Calabria, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, il Veneto; da ultimo, anche alcune città, tra cui Milano, Bergamo e Palermo, hanno proceduto alla nomina di Garanti a livello locale, così come Bolzano che ha provveduto in quanto Provincia autonoma;

che la Regione Liguria ha legiferato in materia con la Legge Regionale 24 maggio 2006 n° 12 (*"Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari"*), il cui art. 33 ha istituito l'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e con la Legge Regionale 16 marzo 2007 n° 9 recante la *"Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"*;

CONSIDERATO

che il Garante nazionale ha già iniziato la sua opera, evidenziando la necessità di un significativo lavoro di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali (nazionali, regionali e comunali) erogatori di numerosi servizi per minori e famiglie, al fine di assicurare una maggiore sinergia e garanzia dei loro diritti, in particolare sociali, assistenziali e socio-educativi;

che l'istituzione nella Città di Genova della figura del *"Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza"* consente di dare attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge Regionale 16 marzo 2007 n° 9, nonché a tutta la normativa di settore infra elencata:

la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991;

la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

la Legge n. 285/97 recante *"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"*;

la Legge n. 451/97 istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;

la Legge n. 269/98 recante *"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"*;

la Legge n. 154/ 01 recante *"Norme contro la violenza nelle relazioni familiari"*;

il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Manovra economica 1 - Decreto anticrisi)"*

RILEVATO

che **la comunità genovese**, ai sensi del vigente Statuto del Comune di Genova, “*si identifica nei valori espressi dalla Costituzione della Repubblica*” (art. 1 comma II);

che **il Comune di Genova**, ai sensi del successivo art. 3 della medesima fonte normativa, “*in conformità ai valori costituzionali, nonché a quelli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta europea delle autonomie locali e nell’ambito dei principi dell’ordinamento comunitario e di quello dello Stato, cura e tutela gli interessi della propria comunità e ne promuove l’equilibrato sviluppo sociale culturale ed economico*” (comma I);

che, in particolare, **il Comune di Genova** “*a) favorisce nella propria organizzazione e nella propria azione, la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono all’effettivo sviluppo della persona ed alla eguaglianza degli individui anche nell’ambito delle comunità intermedie e delle formazioni sociali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Agisce a sostegno della famiglia e promuove la tutela della vita, della sua qualità e della salute; [...] c) informa la sua azione al principio di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, provenienza geografica, lingua, religione. Promuove le azioni positive idonee ad assicurare pari condizioni, e in particolare misure atte a realizzare la piena uguaglianza di opportunità fra uomo e donna*” (comma II);

che tali finalità ben possono essere perseguite anche mediante **l’istituzione nella Città di Genova della figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza** che, in quanto entità autonoma, competente e ricompositiva di saperi, può diventare il soggetto promotore di conoscenze ed azioni orientate a garantire i diritti dei soggetti più fragili o con voce più debole nel panorama degli attori in campo nella e per la Città, attraverso un maggior grado di visibilità dei soggetti medesimi e dei relativi diritti, nonché mediante interventi specifici di tutela delle situazione di maggior disagio;

che lo stesso Comune “*nelle materie ad esso demandate dallo statuto*”, così come in tutte le altre materie di competenza, **può emanare “regolamenti”** (art. 6 comma I dello Statuto del Comune di Genova);

che pertanto **la garanzia dei diritti per l’infanzia e per l’adolescenza, che rientra a pieno titolo nell’attività di competenza del Consiglio comunale, può essere oggetto di apposita regolamentazione ai sensi dell’art. 3 comma II lett. a) dello Statuto;**

che ciascun consigliere comunale ha diritto di presentare proposte di deliberazione (art. 33 comma III Statuto), che riguardino “*funzioni e attività di competenza del Consiglio comunale, come stabilito dalla legge e dallo Statuto*” (art. 51 comma II Regolamento Consiglio comunale);

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espressi dal responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto, su proposta dei Consiglieri comunali di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 comma III dello Statuto del Comune di Genova e 51 del Regolamento del Consiglio Comunale

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- 1) di istituire, per i motivi esposti in premessa, il "*Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza*" nel Comune di Genova;
- 2) di approvare conseguentemente il Regolamento del "*Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza*", allegato sub lett. A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che, per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante può percepire indennità che verranno determinate, nel rispetto della normativa vigente, con successiva deliberazione di Giunta comunale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- 4) di dare atto che devono intendersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili e/o in contraddizione con la presente delibera e con quelle dell'allegato Regolamento, a seguito dell'entrata in vigore dello stesso;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 147 3 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-256 DEL 23/07/2018

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.**

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

A. Regolamento del "*Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza*".

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Bruzzone



Comune di Genova
Consiglio Comunale

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOMMARIO

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Nell'ambito del Comune di Genova è istituito il **Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza** (di seguito denominato "**Garante**") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA

1. Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.

3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL GARANTE

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:

a) **vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo** del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n° 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n° 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Genova;

b) **contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:**

- **non discriminazione (art. 2):** tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o



Comune di Genova
Consiglio Comunale

- politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
- **migliore interesse del minore (art. 3):** in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - *diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni;* in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la paternità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
 - **partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12):** per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
- c) **promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Genova,** nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Genova;
 - d) **promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo** in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
 - e) **ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli,** in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
 - f) **segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento,** anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L.n. 84/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 cod. proc. pen.;
 - g) **segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica** (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
 - h) **verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti** senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
 - i) **può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Genova emette in materia** di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
 - j) può esprimere pareri non vincolanti **su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate** al punto i) riguardanti i minorenni;
 - k) **segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune** per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - l) **coordina la propria attività con il Garante Nazionale** istituito con la Legge n° 12/2011 e con il **Garante Regionale** istituito con la Legge regionale n° 9/2007;
 - m) **promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa** utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino



Comune di Genova
Consiglio Comunale

(scuola, centri di accoglienza etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.

3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.

4. Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

ARTICOLO 4 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 5 - STRUTTURE E PERSONALE

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante può percepire indennità che verranno determinate, nel rispetto della normativa vigente, con successiva deliberazione di Giunta comunale ed è assistito da apposito Ufficio dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
147 3 0 N. 2018-DL-256 DEL 23/07/2018 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

27/08/2018

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anna Bruzzone
(documento firmato digitalmente)